

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-188 del 17/01/2017
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA PER USO INDUSTRIALE E PER USO IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI IN COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE) ; PROC. FEPPA1450
Proposta	n. PDET-AMB-2017-185 del 16/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA PER USO INDUSTRIALE E PER USO IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI IN COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE) - **PROC. FEPPA1450**

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;

PREMESSO:

- che con determinazione Regionale n. 12358 del 11/09/2006 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, L.R. n. 7/2004, con cui fu tra l'altro assentita la concessione preferenziale, codice FEPPA1450, Ditta FOR S.p.a., C.F./ P.I. 01238460370, con

sede in Via Armaroli n. 9 del Comune di Calderara di Reno (Bo), per una portata dichiarata di 24,16 l/s e per un volume annuo massimo di prelievo di 36000,00 metri cubi, ad uso Industriale e Servizi Igienici e Servizi Antincendio con scadenza al 31/12/2005;

- che, con istanza protocollata ed acquisita agli atti in data 13/03/2007 al n. PG/72076, la Sig.ra Bianconcini Alemanna Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società FOR S.p.a. C.F. 01238460370, P.I. 00426240388 con sede in Via Armaroli n. 9 del Comune di Calderara di Reno (Bo), ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione di derivazione di acque sotterranee per una portata dichiarata di 24,16 l/s e per un volume annuo massimo di prelievo di 36000,00 metri cubi, ad uso Industriale;
- che, con istanza protocollata ed acquisita agli atti in data 02/04/2015 al n. PG/217152, il Sig. Borghi Paolo Legale Rappresentante della Società FOR S.p.a. C.F. 01238460370, P.I. 00426240388, ha richiesto il rinnovo non dovuto con variante sostanziale, per variazione dell'uso da industriale e servizi igienici e servizi antincendio a uso industriale e irrigazione aree verdi aziendali con aumento del volume derivato da 36.000 metri cubi anno a 70.000 metri cubi anno;
- che con nota n. prot. PG/283599 del 25/11/2008 è stato chiesto alla Società FOR S.p.a. di integrare la documentazione agli atti;
- che in data 15/01/2009, agli atti del Servizio Regionale allora competente, al n. PG/89077, la Società FOR S.p.a., ha chiesto una proroga di 40 giorni per la presentazione della documentazione integrativa;
- che le integrazioni richieste sono pervenute in data 03/02/2009 al n. prot. PG/26064;
- che con nota n. prot. PG/420082 del 10/11/2014 è stato chiesto alla Società FOR S.p.a. di integrare la documentazione agli atti, ai sensi dell'art. 15 del R.R. 41/2001;
- che con nota n. prot. PG/97556 del 16/02/2015 è stato sollecitato alla Società FOR S.p.a. di integrare la documentazione, ai sensi dell'art. 15 del R.R. 41/2001;
- che in data 03/03/2015, agli atti del Servizio al n. PG/130997, la Società FOR S.p.a., ha chiesto una proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- che tale proroga è stata concessa con nota del Servizio scrivente n. PG/176949 in data 19/03/2015;

- che con nota n. prot. PG/285260 del 04/05/2015 è stata richiesta ulteriore documentazione integrativa;
- che in data 22/05/2015, agli atti del Servizio Regionale al n. PG/329658, la Società FOR S.p.a., ha trasmesso la documentazione integrativa;
- che con nota prot. n. PG/418007 in data 15/06/2015 si è provveduto a richiedere, ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. n. 41/2001, i pareri ex art. 7, comma 2, del R.D. n. 1775/33 all'Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma, alla Provincia di Ferrara, a HERA S.P.A. di Ferrara (FE) e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (FE);

PRESO ATTO:

- che con nota protocollata agli atti del Servizio Regionale in data 16/07/2015 al n. PG/506599, la Provincia di Ferrara ha comunicato:

"che, in seguito alla comunicazione dell'Assessore Regionale del 17.07.01 la Provincia di Ferrara può soprassedere dall'espressione del nulla osta, ex art. 95 del TU n. 1775/33, in quanto attualmente il territorio non riveste interesse minerario;

- Preso atto che il prelievo richiesto è pari a 36.000 mc/anno;

- Preso atto del Parere positivo del Settore Tecnico della Provincia prot. n. 47665 del 08.07.2015:

"In riferimento alla richiesta di parere di cui in oggetto inviata a questo ufficio, Prot. n. 42286/15, si effettuano le considerazioni di seguito riportate.

Le opere di captazione, collegate in serie ma non funzionanti contemporaneamente, hanno una profondità massima di 100 m da piano campagna e prelevano acqua dal complesso acquifero A2I, avente profondità del limite basale a circa 100 - 150 metri dal piano campagna e spessore cumulativo compreso tra 80 e 100 metri, così come risulta dal recente studio "Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara", realizzato in collaborazione tra la Provincia stessa, la Regione Emilia Romagna ed il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Ferrara; da tale studio emerge inoltre che tale acquifero possiede discrete condizioni qualitativo-quantitative.

La variante, che prevede di aumentare i prelievi annui da 36000 a 70000 mc, corrispondenti ad una portata complessiva media e massima di 24,16 l/sec e di utilizzare l'acqua emunta solo per scopi industriali ed irrigui (area verde di pertinenza dell'azienda), si è resa necessaria in quanto i

prelievi effettivi degli ultimi anni sono risultati superiori a quelli precedentemente autorizzati.

L'acqua, così come risulta anche dall'AIA (ns. Prot. n. 45435 del 25/05/2010), viene utilizzata per i trattamenti galvanici e per il funzionamento di una torre evaporitica; la ditta ha in essere diversi sistemi per il riutilizzo delle acque. Le analisi prodotte a corredo dell'AIA non evidenziano criticità/peggioramenti nel chimismo della acque a seguito dell'emungimento.

Infine, dalla documentazione allegata alla domanda in oggetto, emerge l'impossibilità di prelevare acqua dal Canale Segadizzo che scorre tombato sulla via omonima e che possiede punto di emersione lontano dalle pertinenze dell'azienda.

Per quanto sopra esplicitato si esprime PARERE POSITIVO per quanto di competenza alla domanda di cui in oggetto.";

Previa verifica dell'impossibilità di utilizzare acque dalla rete acquedottistica, si esprime parere favorevole a condizione che:

- > per l'utilizzo di acque sotterranee vengano adottati tutti gli accorgimenti al fine di ridurre quanto più possibile i prelievi e il consumo d'acqua;

- > sia effettuata annualmente una analisi delle acque emunte, contenente almeno i seguenti parametri: valore di pH, azoto ammoniacale e conducibilità;

- > gli esiti dei suddetti controlli analitici vengano trasmessi annualmente alla Regione Servizio Tecnico Bacino Po di Volano ed alla Provincia con l'indicazione del volume annuale di acqua prelevata";

- che con nota protocollata agli atti del Servizio Regionale in data 11/08/2015 al n. PG/574372 il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara comunica quanto segue:

"In riferimento alla richiesta relativa alla possibilità di prelevare acqua ad uso irriguo ed antincendio, da parte della ditta FOR s.p.a. in località via Segadizzo del Comune di Poggio Renatico, si comunica che in prossimità della particella n. 72, foglio 54 del Comune di Poggio Renatico è posto il canale consorziale Scolo Segadizzo Ovest; nel tratto in oggetto il canale è tubato.

Nel canale suddetto è immersa acqua per uso irrigazione durante la stagione irrigua (1 maggio - 30 settembre) ma oltre alle difficoltà tecniche e ai costi per la realizzazione di un eventuale manufatto di prelievo in un canale tubato, considerato il contesto urbano nel quale si trova

il tratto del Canale Segadizzo Ovest in argomento, e la conseguente particolare attenzione nel limitare i quantitativi di acqua irrigua in transito, si ritiene che la portata richiesta (24 l/s) potrebbe eventualmente essere disponibile per i periodi più ridotti rispetto alla normale stagione irrigua e con probabili frequenti interruzioni, in dipendenza dell'andamento stagionale."

- che con nota protocollata agli atti del Servizio Regionale in data 29/06/2015 al n. PG/458950, l'Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma ha espresso parere favorevole alla derivazione comunicando che "il presente parere viene rilasciato esclusivamente nei riguardi dell'art. 7 del R.D. 1775/33, pertanto Codesto Ufficio dovrà altresì acquisire ogni altro parere in merito alla compatibilità delle derivazioni con ogni obiettivo del Piano di tutela Regionale o di altro eventuale strumento di pianificazione di settore";
- che con nota protocollata agli atti del Servizio Regionale in data 13/08/2015 al n. PG/580790, Gruppo Hera sede di Bologna, "comunica di aver eseguito le verifiche idrauliche richieste, dalle quali è emerso che la rete acquedottistica non è in grado di sostenere incrementi di portata. Pertanto non è possibile concedere la portata richiesta di 24,16 l/sec.";

RILEVATO:

- che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria, di cui al titolo II del R.R. n. 41/2001, art. 6;
- che la domanda sopraindicata è stata regolarmente pubblicata mediante avviso sul B.U.R.E.R.T. parte II n. 244 del 23/09/2015 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate opposizioni né osservazioni;
- che la risorsa non è ubicata all'interno di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007 riguardante i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS);
- che dall'esame della documentazione presentata a corredo della domanda, agli atti e dalle verifiche effettuate, si evince:
- che le opere di prelievo sono site in località Via Segadizzo del Comune di Poggio Renatico (Fe) su terreno di proprietà della Ditta Gruppo Borghi S.p.a. consenziente

alla derivazione come da documentazione agli atti ed entrambi censiti nel NCEU di tale Comune al foglio n. 54, mappale n. 72, aventi le seguenti coordinate geografiche:

- pozzo scheda catasto n. 1059 alle coordinate UTM* 32:X=697.301 - Y=960.509;
- pozzo scheda catasto n. 2218 alle coordinate UTM* 32:X=697.307 - Y=960.516;
- che il prelievo avviene mediante i due pozzi, da utilizzarsi non contemporaneamente, aventi le seguenti caratteristiche tecnico costruttive:
- pozzo scheda catasto n. 1059, profondità massima 100 m dal p.c. avente un diametro interno colonna pozzo in PVC di 160 mm e dotato di una elettropompa sommersa della potenza di 7,5 KW;
- pozzo scheda catasto n. 2218, profondità massima 95 m dal p.c. avente un diametro interno colonna pozzo di 160 mm e dotato di una elettropompa sommersa aspirante della potenza di 7,5 KW;
- che il prelievo complessivo avviene per entrambi gli usi richiesti, ovvero industriale ed irrigazione aree verdi aziendali, come da documentazione tecnica agli atti a firma del tecnico abilitato, per una portata massima limite assentibile di 11,66 l/s, da uno dei due pozzi per volta e, conseguentemente date le richieste presentate e l'istruttoria tecnico-amministrativa eseguita, per un volume complessivo annuo assentibile pari a 69.967 metri cubi;
- che si ritiene accertata la compatibilità con il Piano di Gestione del Distretto idrografico in esame stante l'attuazione del procedimento prima della emanazione della Direttiva di cui alla D.G.R. 1195/2016 in ordine al parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, corpo idrico di pianura di riferimento cod. 0620ER-DQ2-TPAPCS (con lieve impatto);
- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione ad uso industriale e uso irrigazione aree verdi aziendali rientrano, tra le tipologie previste di cui alla lettera c) e di cui alla lettera d) dell'art. 152, comma 2, della citata L.R. n. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015 e con le specifiche per annualità sotto enucleate in relazione alle istanze agli atti;

ACCERTATO:

- che dal sopralluogo effettuato il 11/11/2015 è risultato che le condizioni locali corrispondono a quanto dichiarato nella domanda di concessione e che le rappresentazioni grafiche del progetto corrispondono di massima allo stato di fatto;

DATO ATTO, inoltre, che:

- il richiedente ha effettuato i pagamenti relativi ai canoni dal 2001 al 2005 ed ha effettuato il versamento richiesto, ai sensi dell'art. 154, L.R. n. 3/1999, quale deposito cauzionale originario;
- il richiedente dovrà dimostrare, al momento del ritiro del presente atto, l'avvenuto pagamento della somma relativamente ai canoni delle annualità dal 2006 al 2017;

RITENUTO, sulla base della documentazione presentata e dell'istruttoria esperita, che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2025, ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e vista la Disposizione di Servizio n. 1 del 04/12/2015, in particolare sotto l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare aggiuntivo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e non sono emersi motivi ostativi di pubblico interesse;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Società FOR S.p.a., C.F. 01238460370, P.I. 00426240388 con sede in Via Armaroli n. 9 del Comune di Calderara di Reno (Bo), il rinnovo con variante sostanziale della concessione, codice FEPPA1450, per il prelievo di acque pubbliche sotterranee corrispondente ad una portata massima e media di 11,66 l/s e ad un volume massimo concedibile pari a 69.967 metri cubi annui, per uso industriale e per uso irrigazione aree verdi aziendali, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare allegato alla presente determinazione;
- Le opere di prelievo sono site in località Via Segadizzo del Comune di Poggio Renatico (Fe) su terreno di proprietà della Ditta Gruppo Borghi S.p.a. consenziente alla derivazione come da documentazione agli atti ed entrambi censiti nel NCEU di tale Comune al foglio n. 54, mappale n. 72, aventi le seguenti coordinate geografiche:

- - pozzo scheda catasto n. 1059 alle coordinate UTM* 32:X=697.301 - Y=960.509;
- - pozzo scheda catasto n. 2218 alle coordinate UTM* 32:X=697.307 - Y=960.516.
- Il prelievo avviene mediante i due pozzi, da utilizzarsi non contemporaneamente, aventi le seguenti caratteristiche tecnico costruttive:
 - - pozzo scheda catasto n. 1059, profondità massima 100 m dal p.c. avente un diametro interno colonna pozzo in PVC di 160 mm e dotato di una elettropompa sommersa della potenza di 7,5 KW;
 - - pozzo scheda catasto n. 2218, profondità massima 95 m dal p.c. avente un diametro interno colonna pozzo di 160 mm e dotato di una elettropompa sommersa aspirante della potenza di 7,5 KW.
- b) di stabilire che la concessione sia assentita fino al 31/12/2025 e che entro tale data dovrà essere presentata eventuale istanza di rinnovo secondo quanto disposto dall'art. 27 del R.R. n. 41/2001;
- c) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- d) che la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito alla scrivente Struttura, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- e) che il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- f) di dare atto che l'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

- g) di fissare in €. **354,00** l'importo relativo alle spese di istruttoria, già regolarmente versate;
- h) di fissare in €. **475,33 (diconsi euro quattrocentosettantacinque/33)** l'importo relativo all'integrazione del deposito cauzionale (da versare) salvo conguaglio;
- i) di fissare l'importo dei canoni annuali relativi agli anni dal 2006 al 2016, salvo conguaglio, rispettivamente a:

annualità	canone uso industriale €	canone uso irrigazione aree verdi aziendali €
2006	1.808,80	-----
2007	1.839,50	-----
2008	1.869,00	-----
2009	1.897,00	148,00
2010	1.925,50	150,00
2011	1.954,00	152,00
2012	1.983,00	154,00
2013	2.013,00	156,00
2014	2.043,00	159,00
2015	2.069,60	161,00
2016	2.069,60	161,00

per un totale complessivo da versare di €. **22.713,00 (diconsi euro ventiduemilasettecentotredici/00);**

- j) di fissare il canone per l'anno 2017, da pagarsi entro il 31 marzo 2017, salvo conguaglio, pari a:

annualità	canone uso industriale €	canone uso irrigazione aree verdi aziendali €
2017	2.071,67	161,16

- k) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2017, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;
- l) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore ad €. 200,00 e pertanto la registrazione del presente provvedimento andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della L. n. 311/2004 e degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 in data 15.05.1998;
- m) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale delle AA.PP., entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.E.R.T o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli artt. 18 e 143 del T.U. n. 1775/1933 ovvero sulla base di quanto fissato dal D.Lgs. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b;
- n) di dare atto, infine:
- che il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. n. 3/1999)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. n. 616/1977 e LL. n. 59/1997 e n. 127/1997 (L.R. n. 3/1999)" delle Entrate del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;

- o) di stabilire che gli importi di cui alle lettere g), h) e i) vadano versati anticipatamente e che il richiedente, al ritiro del presente atto, dimostri gli avvenuti pagamenti;
- p) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- r) di rendere noto agli interessati che la responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Paola Magri
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE TECNICO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, a mezzo di n. 2 pozzi, per uso industriale e per uso irrigazione aree verdi aziendali, richiesta dalla Ditta FOR S.p.a., C.F. 01238460370, P.I. 00426240388 con sede in Via Armaroli n. 9 del Comune di Calderara di Reno (Bo), con istanze protocollate agli atti in data 13/03/2007 con il n. PG/07/072076 e successiva in data 02/04/2015 con il n. PG/2015/0217152.

ART. 1 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo di n. 2 pozzi, con impiego non contemporaneo, per una portata massima e una portata media assentita di 11,66 l/s, per un volume complessivo assentito di 69.967 metri cubi annui, da utilizzare esclusivamente per uso industriale e per uso irrigazione aree verdi aziendali.

ART. 2 - LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le opere di prelievo sono site in località Via Segadizzo del Comune di Poggio Renatico (Fe) su terreno di proprietà della Ditta Gruppo Borghi S.p.a., consenziente alla derivazione come da documentazione agli atti, ed entrambi censiti nel NCEU di tale Comune al foglio n. 54, mappale n. 72, aventi le seguenti coordinate geografiche:

- pozzo scheda catasto n. 1059 alle coordinate UTM* 32:X=697.301 - Y=960.509;
- pozzo scheda catasto n. 2218 alle coordinate UTM* 32:X=697.307 - Y=960.516.

Il prelievo avviene mediante i due pozzi, aventi le seguenti caratteristiche tecnico costruttive:

- pozzo scheda catasto n. 1059, profondità massima 100 m dal p.c. avente un diametro interno colonna pozzo in PVC di 160 mm e dotato di una elettropompa sommersa della potenza di 7,5 KW;
- pozzo scheda catasto n. 2218, profondità massima 95 m dal p.c. avente un diametro interno colonna pozzo di 160 mm e dotato di una elettropompa sommersa aspirante della potenza di 7,5 KW.

Le opere di derivazione dovranno essere mantenute nelle condizioni attuali e per nessuna ragione alterate o modificate se non a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dalle Autorità Idrauliche competenti.

La rappresentazione planimetrica delle opere di derivazione risulta dalle tavole e dai disegni uniti alla

domanda, che fanno parte integrante del presente disciplinare.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in base a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 787/2014 è assentita fino al 31/12/2025, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

In particolare la concessione potrà essere anticipatamente revocata senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità allorché ciò si renda necessario per motivi di pubblico generale interesse ai fini della tutela delle acque pubbliche.

ART. 4 - MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

ART. 5 - CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia - Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto del ritiro del provvedimento di concessione e della firma del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti dal 01/01/2006;

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di integrazione della cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione; tale somma, ove nulla osti, sarà restituita allo scadere della concessione medesima previa apposita istanza scritta alla Struttura scrivente.

ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Sono proibite la subconcessione a terzi e permettere ad altri in tutto o in parte l'utilizzazione dell'acqua concessa.

E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti e trasformazioni delle opere di derivazione e dell'uso dell'acqua senza la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti.

Il concessionario dovrà provvedere alla installazione e mantenere in regolare stato di funzionamento e manutenzione idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore) -in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo- e dovrà comunicare a questa Struttura, annualmente, tale quantitativo ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ed anche ai sensi del PTA della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016, entro 31 gennaio di ogni anno. Si evidenzia la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e fermo restando che potrà essere richiesto alla Società di monitorare le acque di falda rispetto alla concentrazione in nitrati e per valutare la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire la difesa

dell'ambiente, della proprietà e il buon regime delle acque, oltre ai diritti dei terzi, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica dell'ubicazione delle pompe e la modifica dell'impianto di distribuzione o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001 e senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FEPPA1450;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

ART. 8 - GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico dei concessionari eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà che del buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

Si ricorda ad ogni buon conto che i lavori anche eseguiti dal privato devono essere effettuati nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

ART. 9 - CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla cessazione dell'utenza le opere di derivazione devono essere rimosse, a cura e a spese del concessionario; la perforazione non più utilizzata per la derivazione deve essere dotata di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite dall' Autorità competente.

ART. 10 - CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) il non presentarsi entro il termine assegnato da questa Struttura per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato, di eventuali canoni arretrati e importi integrativi delle spese di legge secondo gli importi indicati;
- e) subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera e) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, pena l'applicazione delle previste sanzioni.

ART. 12 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di Legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale _____ presso la sede comunale.

Il sottoscritto _____, presa visione in data _____ del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.